

# **Dott. Claudio Mazzei**

**Ragioniere Commercialista - Revisore Legale**

Studio: Largo Giorgio La Pira n. 10 - 51010 Massa e Cozzile (PT)

tel. 0572 77291 cell. 3358384026 mail [mazzei@studiomaffia.it](mailto:mazzei@studiomaffia.it)

Codice fiscale MZZ CLD 65P06 G7130 partita I.V.A. 01187140478

REVISORE UNICO DEL COMUNE DI UZZANO

PARERE N. 05/2026 del 08/04/2026

## **PARERE IN MERITO AL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DEL TRIENNIO 2026-2028 E ASSEVERAZIONE SULL'EQUILIBRIO PLURIENNALE DI BILANCIO**

L'Organo di revisione Dott. Claudio Mazzei nominato con deliberazione C.C. n. 10 del 30.04.2024 per il triennio in corso, ai fini del rilascio del parere di competenza ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.lgs. 267/2000

### **Visti**

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui «*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano*

*triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;*

- *l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale «i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;*
- *l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita «Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)»;*
- *l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, «in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare*

*contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;*

- *l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che «Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;*
- *il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad «individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia» (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);*
- *l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale «Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- *il Decreto 30.06.2022 n° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica «Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- *il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale «la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto*

*necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;*

- le «Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche» del 22.07.2022;
- la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELC secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;

#### **Esaminata**

la proposta di piano di fabbisogno di personale (ricompreso all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione – P.I.A.O.) che prevede le seguenti assunzioni con le riportate modalità:

tipologia rapporto	Profilo	numero
TEMPO DETERMINATO	Saranno valutate a seconda delle esigenze che si dovessero presentare	Saranno valutate a seconda delle esigenze che si dovessero presentare
TEMPO INDETERMINATO	Istruttore con profilo di collaboratore amministrativo	1

#### **Considerato che**

- alla luce dei dati del rendiconto 2024, ultimo rendiconto approvato, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 29.04.2025, le capacità assunzionali dell'Ente sono state così determinate in funzione dei parametri rilevanti:



entrate correnti anno 2022	4.164.387,28
entrate correnti anno 2023	4.294.897,75
entrate correnti anno 2024	4.526.903,93
<b>media entrate correnti</b>	4.328.729,65
<b>stanziamento definitivo FCDE 2024</b>	194.000,00
spesa di personale 2018	746.396,16
spesa di personale 2024	793.299,35
<b>% rapporto spese di personale 2024 media entrate correnti - FCDE</b>	<b>19,19</b>
% soglia (spese/entrate) [art. 4 D.M.]	26,90
<b>% incremento su base 2018 [art. 5 D.M.]</b>	non più applicabile da 2025
<b>capacità assunzionali</b>	<b>318.787,66</b>
<b>Valore soglia (793.299,35+318.787,66)</b>	<b>1.112.087,01</b>

- nell'ambito del Documento Unico di Programmazione sono programmate le seguenti risorse in relazione al fabbisogno di personale per gli anni 2026-2028 (macroaggregato 1) pari a € 849.000,00 per ogni annualità e in tale importo sono considerate le due assunzioni già programmate, come da variazione al PIAO 2025-2027 sul quale il sottoscritto revisore ha rilasciato parere favorevole in data 09/06/2025 ;
- nel bilancio di previsione 2026-2028 la spesa di personale prevista era pari a quella sopra indicata per tutte le annualità del triennio: €. 849.000,00;
- a seguito dell'attività di riaccertamento 2025, e della conseguente reimputazione degli impegni relativi alla spesa del personale riferita al salario accessorio e premiante, la spesa prevista per l'annualità 2026 è stata incrementata di €. 115.652,04 (con copertura da FPV);
- la spesa di personale si attesta quindi ad un importo previsionale complessivo di €. 964.652,04 (di cui €. 115.652,04 coperto da FPV) per l'anno 2026;
- la spesa di personale pertanto subisce un incremento di €. 255.554,93 rispetto all'anno precedente, considerando il dato della spesa per personale macroaggregato 1 impegnato e rilevato da preconsuntivo 2025, pari a € 709.097,11 (€. 964.652,04 – 709.097,11);
- la programmazione del personale prevede ulteriori assunzioni rispetto a quelle previste

attualmente in bilancio. Le assunzioni a tempo indeterminato ipotizzate comportano un incremento reale su base annua della spesa di personale di €. 31.754,85 (Macr. 1 - stipendio tabellare e oneri riflessi);

- computando l’impatto delle assunzioni ipotizzate, l’andamento della spesa del personale si presenta come segue:

anno 2026	<p>€. 964.652,04 (Macr 1 - valore comprensivo delle reimputazioni per €.115.652,04)</p> <p>+ €. 50.000,00 (aumenti contrattuali da registrare in Macr. 1 – importo stimato attualmente contabilizzato in apposito fondo che trova già copertura in bilancio)</p> <p>+ €. 31.754,85 (costo della assunzione aggiuntiva prevista)</p> <p>= €. 1.046.406,89 Totale</p>
anno 2027	<p>849.000,00 (macr. 1)</p> <p>+ €. 50.000,00 (aumenti contrattuali da registrare in Macr. 1 – importo stimato attualmente contabilizzato in apposito fondo che trova già copertura in bilancio)</p> <p>+ €. 31.754,85 (costo della assunzione aggiuntiva prevista)</p> <p>= €. 930.754,85 Totale</p>
anno 2028	<p>849.000,00 (macr. 1)</p> <p>+ €. 50.000,00 (aumenti contrattuali da registrare in Macr. 1 – importo stimato attualmente contabilizzato in apposito fondo che trova già copertura in bilancio)</p> <p>+ €. 31.754,85 (costo della assunzione aggiuntiva prevista)</p> <p>= €. 930.754,85 Totale</p>

#### Tenuto conto che

- l’Ente ha approvato gli ultimi rendiconti con le seguenti risultanze di sintesi:



<b>grandezza</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
risultato di amministrazione (lett. E)	3.264.126,36	3.830.217,60	4.557,422,05
equilibrio di bilancio (W2)	754.942,17	523.201,84	565.212,06

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30.12.2025 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio in corso annualità 2026-2028;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 29.04.2025 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio precedente (esercizio 2024);
- il rapporto dipendenti/popolazione, rilevante nell'ambito delle procedure di dissesto, è il seguente: 1/298 (a fronte di un rapporto 1/169 individuato dal decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2020);
- al fine di **asseverare** l'equilibrio di bilancio, oltre all'analisi dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, l'Organo di revisione ritiene ragionevole individuare i seguenti indicatori di bilancio che consentono di individuare elementi di criticità e situazioni di potenziale disequilibrio e che presentano il seguente andamento:

<b>Indicatore</b>		<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
1.1	<b>Rigidità strutturale di bilancio</b> <i>Incidenza spese rigide (Disavanzo+ spesa personale + debito) / entrate correnti</i>	20,354	20,650	20,944
3.1	<b>Indicatore di equilibrio economico-finanziario</b> <i>Incidenza spesa personale/spesa corrente</i>	21,344	21,670	21,994
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	4,510	3,853	3,853
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme	0	0	0

	di contratto flessibile			
3.4	Spesa di personale pro-capite	160,958	160,958	160,958
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	0	0	0
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	0	0	0

- l'Ente non presenta disavanzi da recuperare;

**Osservato che:**

- si ritiene adeguata l'assunzione di un arco temporale di riferimento triennale, alla luce delle caratteristiche dell'Ente, della gestione finanziaria e del suo sviluppo nel corso del tempo;

**ASSEVERA il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ed ESPRIME PARERE FAVOREVOLE al piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2026-2028.**

Uzzano, 8 aprile 2026

L'Organo di revisione  
*Dott. Claudio Mazzei*

---

